

Allegato "A" Racc. 21843
STATUTO FONDAZIONE "MATER DOMINI" ETS

Art. 1
Fondazione – Costituzione – Sede

È corrente in Persona Giuridica la Fondazione "MATER DOMINI", già Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS). Essa ha sede legale in Turi (BA) alla via Cisterna n. 14, presso la Residenza "Mamma Rosa".

La Fondazione potrà adoperare l'indicazione Ente del Terzo Settore, in acronimo ETS, anche nella corrispondenza dal momento della operatività del Registri Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2
Finalità

1. La Fondazione "Mater Domini" non persegue fini di lucro. La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione per onorare la memoria del Sac. Vitantonio Pugliese da Turi, come richiesto espressamente dal Prof. Matteo Pugliese da Turi, suo fratello e cofondatore, ispirandosi all'amore per il prossimo, insegnato da Cristo, ha lo scopo principale di assistere le persone bisognose, anziane e di ogni età, comunque svantaggiate, nella struttura denominata "Mamma Rosa" in Turi e/o in altre eventuali strutture o Centri assistenziali da essa gestiti, anche non di sua proprietà.

Pertanto la Fondazione svolgerà principalmente attività socio-sanitarie, come da art.5 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 03/07/2017 n.117.

La Fondazione ha anche lo scopo di svolgere attività di assistenza socio-educativa.

2. Per perseguire le sue finalità di solidarietà sociale la Fondazione "Mater Domini" provvede:

- a) all'assistenza sociale e socio-sanitaria, all'assistenza sanitaria, etico-religiosa, socio-psicologica, culturale e materiale delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- b) all'assistenza, anche domiciliare, ma solo nei casi di comprovata necessità, di sacerdoti soli, anziani e/o svantaggiati ancora impegnati nell'esercizio del ministero, col concorso dell' "Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero" di competenza e/o del "Fondo di Solidarietà Diocesano" o "Associazione Diocesana Clero";
- c) a collaborare con altri enti del terzo settore, offrendo la propria esperienza e la propria organizzazione e aiutandoli materialmente nella misura che di anno in anno sarà stabilita dagli organi direzionali e sempre che vi siano reali possibilità economico-finanziarie.

3. Nessuna attività non istituzionale è consentita, ad eccezione di quelle direttamente connesse con le finalità assistenziali di cui ai precedenti punti a), b), c).

L'attività viene svolta in forma di azione volontaria o di erogazione di beni e servizi.

La Fondazione potrà esercitare altra o altre attività di interesse generale ricomprese tra quelle elencate all'art. 5 del codice del Terzo Settore, purché tali attività siano esercitate in via secondaria e strumentale.

La Fondazione potrà esercitare attività di impresa al fine di rinvenire somme necessarie per il perseguimento dei propri fini. L'attività eventualmente svolta dovrà necessariamente rivestire carattere accessorio. In nessun caso i ricavi derivanti da tale attività potranno essere superiori alle entrate di natura non corrispettiva della Fondazione.

Art. 3
Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione "Mater Domini" è costituito:

- a) dagli immobili di proprietà della Fondazione;
- b) dalle strutture immobiliari e mobiliari e di ampliamento della Residenza "Mamma Rosa" di Turi, comprensiva di opere murarie e da tutti i mobili, le suppellettili, le attrezzature, le masserizie, gli arredi e ogni altro bene che trovansi in dette strutture;
- c) da tutti i beni mobili e immobili, da partecipazioni in società di ogni tipo, anche di capitali, da titoli (quote, azioni, obbligazioni, B.O.T., C.C.T., quote di Fondi Comuni d'Investimento, ecc.) da denaro, depositi bancari o postali che sono di proprietà dell'Ente sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, acquistati o ricevuti per donazione o per testamento;
- d) da denaro proveniente da polizze vita o altri strumenti che contemplano tra i beneficiari la Fondazione;
- e) da eventuali fondi di riserva.

La Fondazione trae risorse economiche da contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

Nel rispetto del disposto dall'art. 8 del codice del Terzo Settore il patrimonio dell'Ente, comprensivo dei ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite.

E' vietata la distribuzione anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in ogni altra ipotesi di scioglimento dell'Ente.

Art. 4 **Organi dell'Ente**

Organi della Fondazione "Mater Domini" sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Ufficio di Presidenza;
- l'Organo di controllo collegiale o monocratico;
- il Direttore Generale.

Art. 5 **Il Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dai seguenti membri:

a) dai fondatori:

- il Sac. Angelo Pasquale Tinelli, nato a Noci (Ba) il giorno 11 gennaio 1933, il Sac. mons. Vitantonio Laporta, nato a Conversano (Ba) il giorno 7 maggio 1930, loro vita natural durante;

b) dai designati:

- da tre membri, sacerdoti, diaconi, religiosi o laici designati dal Vescovo della Diocesi di Conversano-Monopoli;

– da un ospite permanente della struttura "Mamma Rosa, e da un ospite per ogni struttura gestita, nominati dagli utenti medesimi tramite votazioni;

- da eventuali benefattori ritenuti insigni su proposta dell'Ufficio di Presidenza della Fondazione e nominati dal Consiglio di Amministrazione, sino ad un massimo di due unità, loro vita natural durante o revoca da parte dello stesso Consiglio per indegnità morale o per palese attività frazionistica o ostruzionistica o in danno alla Fondazione;

c) di diritto:

- dal Sindaco pro-tempore del Comune di Turi o da un suo delegato;
- dal Parroco pro-tempore della Parrocchia nel cui territorio ha sede la Residenza "Mamma Rosa";
- dai Sindaci pro-tempore o loro delegati dei Comuni nei quali la Fondazione si trova a gestire una struttura o un servizio assistenziale, formalizzato da atto scritto avente efficacia vincolante, di significativa importanza per la comunità rappresentata e sempre che dagli stessi ne sia fatta esplicita richiesta;
- dal Lion Governatore del Distretto 108/AB-PUGLIA- Italia pro-tempore o da un suo delegato di rinnovo annuale come il Governatore in carica, o da questi confermato di anno in anno, sostituibile eventualmente con altro rappresentante di sodalizio nazionale o internazionale di volontariato nel caso dello scioglimento dell'Associazione Internazionale Lions.

2. Il Consiglio dura in carica cinque anni. I consiglieri sono nominabili per non più di due mandati.

La nomina dei Consiglieri per il nuovo quinquennio dovrà avvenire in occasione di una assemblea di approvazione del bilancio annuale di esercizio.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti richiesti dalla normativa nazionale in materia di contratti pubblici e dalle norme regionali in materia di accreditamento. Qualora un membro del Consiglio di Amministrazione non possieda i requisiti richiesti ovvero perda i requisiti richiesti:

- se membro designato, decade dall'incarico;
- se membro membri di diritto, si sostituiscono in base alla normativa stabilita per la loro nomina.

Nei casi di morte, dimissioni, decadenza o permanente incapacità all'esercizio delle funzioni di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, subentra il sostituto in caso di designazione ovvero subentra il successore nell'ufficio nel caso di membro di diritto. I sostituti durano in carica al massimo per la durata del Consiglio di Amministrazione nel quale siedono.

4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e tutte le volte che egli lo ritiene utile, comunque almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale, ovvero dalla metà dei consiglieri in carica ovvero ancora dall'Organo di controllo.

5. Per la validità delle adunanze è necessaria la maggioranza dei consiglieri in carica. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche senza formalità di convocazione, quando siano presenti tutti i membri dell'Organo amministrativo in carica nonché l'Organo di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti da discutere.

Il Consiglio si raduna sia presso la sede della Fondazione sia altrove, purché in Italia, mediante avviso spedito a mezzo lettera raccomandata o PEC o con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire al domicilio dei Consiglieri almeno 3 (tre) giorni liberi prima della data dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

6. Nell'avviso di convocazione devono essere fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. L'avviso deve pervenire inoltre ai componenti dell'Organo di Controllo con le stesse modalità e negli stessi termini.

7. Tutti i consiglieri godono dell'elettorato attivo, mentre l'elettorato passivo all'interno del Consiglio di Amministrazione è escluso per i membri di cui al punto c) del primo comma.

8. Delle adunanze del Consiglio deve essere redatto, a cura del Segretario, nell'apposito registro il relativo verbale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto.

9. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

10. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione e amministrazione della Fondazione "Mater Domini". Delibera in ordine agli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono compenso, salvo rimborso di eventuali spese sostenute in nome e per conto della Fondazione a patto che le stesse siano preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione medesimo.

Elegge, a maggioranza assoluta dei membri in carica, il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore Generale e il Segretario, determinandone gli eventuali emolumenti.

Art. 6

L'Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza della Fondazione "Mater Domini" si compone di quattro membri: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e il Segretario; esso Ufficio dura in carica cinque anni.

Spetta all'Ufficio di Presidenza:

- attuare le delibere o gli atti di indirizzo del Consiglio di Amministrazione, nei limiti e secondo le modalità che lo stesso Consiglio di Amministrazione determinerà;
- redigere e aggiornare l'inventario, redigere il bilancio o rendiconto annuale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- compilare o modificare il Regolamento interno della Residenza "Mamma Rosa" e degli eventuali altri Centri dipendenti dalla Fondazione "Mater Domini".

Le decisioni sono valide se sono presenti almeno il Presidente e gli altri due membri ovvero il Vice-Presidente e gli altri due membri.

Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei membri presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 7

Il Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio. Inoltre, il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma ove necessario.

2. Poteri:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Ufficio di Presidenza;
- autorizza spese urgenti coi poteri del Consiglio di Amministrazione nei limiti individuati dal Consiglio stesso con l'atto di nomina o con atti successivi;
- autorizza spese correnti coi poteri del Consiglio di Amministrazione nei limiti individuati dal Consiglio stesso con l'atto di nomina o con atti successivi;

- propone il nome del Segretario.

3. Al Presidente potrà essere corrisposto congruo compenso per le prestazioni offerte a titolo professionale e in ogni caso spetta il rimborso di eventuali spese sostenute in nome e per conto della Fondazione a patto che le stesse siano preventivamente autorizzate.

Il Presidente una volta istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dovrà entro trenta giorni chiedere l'iscrizione della propria nomina nell'apposita sezione del Registro indicando il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza.

4. Il Presidente deve possedere i seguenti requisiti morali:

persona competente, onesta e di solida fede e cultura cattolica, requisiti morali previsti dalla normativa nazionale in materia di contratti pubblici o dalle normative regionali in materia di accreditamento per tempo vigenti, per come già spiegato nell'art.5.

Art. 8

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente subentra al Presidente, assumendone poteri, diritti e doveri, ogni volta che il Presidente è assente o impedito a esercitare le proprie funzioni o dimissionario.

Al Vice Presidente potrà essere corrisposto congruo compenso per le prestazioni offerte a titolo professionale e in ogni caso spetta il rimborso di eventuali spese sostenute in nome e per conto della Fondazione a patto che le stesse siano preventivamente autorizzate.

Il Vice Presidente deve possedere i seguenti requisiti morali:

persona competente, onesta e di solida fede e cultura cattolica, requisiti morali previsti dalla normativa nazionale in materia di contratti pubblici o dalle normative regionali in materia di accreditamento per tempo vigenti, per come già spiegato nell'art.5.

Art. 9

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale può essere scelto sia tra i membri dello stesso Consiglio di Amministrazione sia tra persone esterne ad esso, a condizione che possenga i seguenti requisiti:

- professionali: ossia competenze giuridiche, economiche e amministrative adeguate alle specifiche caratteristiche della carica, emergenti da titoli di studio, incarichi lavorativi pregressi, incarichi professionali, incarichi accademici ed in istituzioni di ricerca, pubblicazioni, esperienza di direzione, di controllo o di gestione di strutture pubbliche e private o comunque lavorativa in simili strutture;
- morali: ovvero persona competente, onesta e di solida fede e cultura cattolica, requisiti morali previsti dalla normativa nazionale in materia di contratti pubblici o dalle normative regionali in materia di accreditamento per tempo vigenti.

Al Direttore Generale potrà essere corrisposto congruo compenso per le prestazioni offerte a titolo professionale e in ogni caso spetta il rimborso di eventuali spese sostenute in nome e per conto della Fondazione a patto che le stesse siano preventivamente autorizzate.

Al Direttore Generale sono attribuite le seguenti funzioni:

- coadiuvare il Presidente nell'esecuzione delle delibere del CdA, nonché in tutte le attività della vita corrente dell'Ente;
- provvedere ai pagamenti e alle operazioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
- compilare i bilanci o rendiconti annuali in base a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
- istruire le pratiche relative agli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione e ai negozi giuridici deliberati dal Consiglio di Amministrazione o da sottoporre alla sua approvazione.

Il Presidente potrà meglio definire i compiti e le funzioni del Direttore Generale attraverso una idonea procura notarile e/o Delibera/e del Consiglio di Amministrazione, con le quali fissare anche eventuali tetti di spesa.

Art. 10

Il Segretario

Il Segretario, eletto dal Consiglio di Amministrazione, può essere scelto sia tra i membri del Consiglio stesso sia tra persone esterne ad esso, a condizione che possenga i seguenti requisiti:

- professionali adeguati alla carica;

- morali: ovvero persona competente, onesta e di solida fede e cultura cattolica, requisiti morali previsti dalla normativa nazionale in materia di contratti pubblici o dalle normative regionali in materia di accreditamento per tempo vigenti.

Resta in carica sino a revoca da parte dello stesso Consiglio per inefficienza, o indegnità, o manifesta attività ostruzionistica e/o frazionistica.

Spetta al Segretario:

- curare la stesura dei verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Ufficio di Presidenza;
- custodire l'inventario dei beni mobili e immobili della Fondazione e curare l'archivio.

Al Segretario potrà essere corrisposto congruo compenso per le prestazioni offerte a titolo professionale e in ogni caso spetta il rimborso di eventuali spese sostenute in nome e per conto della Fondazione a patto che le stesse siano preventivamente autorizzate.

Art. 11

Il Direttore di Unità operativa

Il Direttore di Unità Operativa è responsabile della gestione ordinaria di una singola struttura gestita dalla Fondazione, nei limiti dei poteri attribuiti dal Consiglio di Amministrazione e dai regolamenti interni.

Art. 12

Gestione Amministrativa

- a) Bilancio: entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, coincidente con l'anno solare, o entro centottanta giorni qualora particolari ragioni lo richiedano. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale;
- b) Utili: gli utili, o avanzi di gestione, saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Resta espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, degli utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che sia imposta per legge o effettuata a favore di altri Enti Terzo Settore.

Art. 13

Servizio di cassa

Il servizio di cassa, ad eccezione delle spese correnti, varie e minute, sarà effettuato da un Istituto di Credito, scelto dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

Organo di Controllo collegiale o monocratico

Il componente dell'organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 cod. civ. comma secondo.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 231/01, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento.

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia redatto secondo le linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore e che contenga l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma primo del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro in caso di organo monocratico, o da revisori legali iscritti in apposito registro in caso di organo collegiale.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere all'amministratore notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15

Presidenza Onoraria

La Presidenza Onoraria della Fondazione è attribuita esclusivamente al Vescovo pro tempore della Diocesi di Conversano-Monopoli.

Art. 16
Volontari

La attività della Fondazione può essere esercitata anche mediante l'apporto di volontari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la fondazione.

I volontari sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

Art. 17
Personale e collaboratori

E' ammessa la assunzione di lavoratori subordinati e parasubordinati nei limiti consentiti dalle leggi per tempo vigenti o il conferimento di incarichi a lavoratori autonomi.

Art. 18
Gestione del patrimonio

L'ente dovrà attenersi ai seguenti principi in merito alla gestione del patrimonio e comunque sempre in conformità di quanto previsto all'art.8 del D.Lgs. 3/7/2017 n.117:

- utilizzo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art. 19
Raccolta di fondi e risorse

L'ente dovrà attenersi ai seguenti principi in merito alla raccolta di fondi e risorse in genere e comunque sempre in conformità di quanto previsto all'art.7 del D.Lgs. 3/7/2017 n.117:

- utilizzo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 20
Destinazione del patrimonio

L'Ente dovrà attenersi ai seguenti principi in merito alla destinazione del patrimonio, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, seguendo il principio dell'assenza di scopo di lucro e conformemente a quanto previsto all'art.8 del D.Lgs. 3/7/2017 n.117.

Art. 21
Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione ha termine il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 22
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Al fine di potere ottenere la qualifica di ente del terzo settore e l'applicazione delle disposizioni di legge, l'Amministratore, non appena istituito e divenuto operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, provvederà a richiedere la iscrizione della fondazione presso la apposita sezione istituita in tale registro.

Art. 23
Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

Se, per qualsivoglia causa, la Fondazione "Mater Domini" venisse a trovarsi nella impossibilità di continuare a perseguire le finalità proprie, in caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, alla Diocesi di Conversano-Monopoli.

In caso di espressa rinuncia da parte della Diocesi o di parere negativo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il patrimonio sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità simili e svolgano analoghe attività di interesse generale, preferibilmente nell'ambito del territorio nel quale opera la Fondazione "Mater Domini", quali individuate in apposita delibera di scioglimento e liquidazione.

In nessun caso il Consiglio di Amministrazione o la Chiesa sono legittimati a vendere le strutture, infrastrutture e accessori di proprietà della Fondazione "Mater Domini", salvo per il rinnovamento e ripristino delle strutture obsolete.

Art.24 ***Modifiche statutarie***

Le successive modifiche al presente Statuto possono essere apportate dal Consiglio di Amministrazione con i voti favorevoli di almeno due terzi dei membri e sempre che non si tratti delle finalità generali e specifiche di solidarietà sociale della Fondazione "Mater Domini", che in nessun caso possono essere variate e che devono restare sempre rivolte all'aiuto ai più deboli e ai più bisognosi con precedenza assoluta ai Sacerdoti anziani e/o bisognosi di sostentamento e sempre che non si tratti della vendita delle strutture e infrastrutture dei Centri socio-assistenziali di proprietà della Fondazione "Mater Domini", che in nessun caso potranno essere alienati, salvo che per cause di forza maggiore, quali rovina, crollo, incendio o allagamenti, non risulti più conveniente l'alienazione e il reinvestimento delle somme ottenute, piuttosto che il ripristino delle strutture.

Art. 25 ***Rinvio***

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile e, dal momento della iscrizione della Fondazione nella apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, dalle norme del Codice del Terzo Settore.

Art. 26 ***Norme transitorie e finali***

Il Consiglio di Amministrazione provvede:

- alla manutenzione ordinaria e straordinaria in perpetuo delle tombe dei familiari del Prof. Matteo Pugliese, site nel primo reparto del cimitero di Turi, tra i gentilizi della famiglia Giammaria e della famiglia Franchini-Gasparro, dalle quali tombe le salme non saranno in alcun caso rimosse o esumate, salvo che non possano essere eventualmente trasferite e custodite in apposite urne cinerarie nella Chiesa della "Madonna di Lourdes" della Residenza "Mamma Rosa";
- a far celebrare periodicamente Sante Messe in suffragio dei Fondatori e dei loro genitori nella stessa Chiesa della "Madonna di Lourdes" o in altra in perpetuo;
- a far celebrare periodicamente Sante Messe in suffragio di tutti i Benefattori dell'Ente nella stessa Chiesa della "Madonna di Lourdes" o in altra in perpetuo.

Il Consiglio di Amministrazione e l'Ufficio di Presidenza in carica alla data del 29 ottobre 2020, giorno in cui è stato approvato lo Statuto adeguato alla normativa del d.lgs. 117/2017, rimarrà in carica fino alla approvazione del bilancio di esercizio dell'anno 2023.

F.to Tinelli Angelo Pasquale, Salvatore Pantaleo Notaio